



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46

OGGETTO: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016**

L'anno **duemiladiciannove** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **10:15** nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	ROMEO Enzo	Presidente	X	
2.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
3.	SCAFIDI Rosario	Consigliere		X
4.	ZAMBAIA Sara	Consigliere	X	
5.	FRANCO Anna	Consigliere	X	
6.	CASTRALE Monica Carla	Consigliere		X
7.	VIRANO Virgilio	Consigliere	X	
8.	GOBBO Cristiano	Consigliere	X	
9.	BRACCO Silvia	Consigliere	X	
10.	BLANDINO Roberto	Consigliere	X	
11.	PENSATO Piero	Consigliere	X	
12.	CAPRARO Michele Massimo	Consigliere	X	
13.	AIRES Emiliano	Consigliere		X
14.	STEILA Daniela	Consigliere		X
15.	TOTARO Alfonso	Consigliere		X
16.	FASSINO Marco	Consigliere		X
17.	BRANCATI Ilaria Emilia	Consigliere		X

Assume la presidenza l'Arch. ROMEO Enzo .

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: Dott. MORRA Paolo

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

- il 19 agosto 2016 è stato emanato, in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, il D. Lgs. 175/2016, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Decreto correttivo);
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Rilevato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. come di seguito elencate e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (omissis), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.*

Rilevato che ai fini di cui sopra devono essere alienate o formare oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;

3) ricorrono le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. Che prevede:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società

partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P..

Considerato che::

- in base all'articolo 24, comma 1, del citato D.Lgs. n. 175/2016, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, è stata chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP;

- una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

- l'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce, altresì, che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Viste le linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti relative alla revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del citato D. Lgs. 175/2016 e Censimento delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014 emesse nel mese di novembre 2019.

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Sindaco n. 3 del 24/04/2015, di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 12 del 30.04.2015;

- la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2017, provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce revisione periodica e censimento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. art. 20 del T.U.S.P e art. 17 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014.

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Dato atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P..

Rilevato che, in occasione della prima revisione periodica delle partecipate al 31.12.2017, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.12.2018, si era preso atto della nota inviata dalla società *SMAT*, con la quale comunicava di essere esclusa dalla revisione in quanto, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., la stessa aveva adottato, entro il 30.06.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Preso atto che nell'assemblea dei soci della società Zona Ovest, in data 18.04.2019, è stato sottoscritto un accordo programmatico tra CIDIU SPA e ZONA OVEST SRL per rendere operativa la decisione di procedere alla fusione per incorporazione della società Zona Ovest Srl con la Società Cidiu Spa.

Verificato che in base a quanto sopra non sussistono elementi per procedere all'alienazione di alcuna partecipazione in società detenute direttamente, (Zona Ovest Torino Srl e C.I.D.I.U. Spa) in quanto le stesse rispettano i criteri previsti dall'art. 4 comma 2 e non ricadono in una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Dato atto, inoltre, che per le società detenute indirettamente l'esigua partecipazione, tendente a zero, non consente di influire sulle decisioni della società capogruppo.

Dato atto che il Comune di Pianezza detiene:

1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI PRIMO LIVELLO

- **CIDIU S.p.A** - quota di partecipazione pari all' 1,827 % del capitale sociale complessivo. La Società opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo, recupero di energia, anche attraverso aziende controllate. Il territorio servito, ad ovest del capoluogo piemontese, comprende i Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Coazze, Collegno, Druento, Giaveno, Grugliasco, Pianezza, Reano, Rivoli, Rosta, Sangano, San Gillio, Trana, Valgioie, Venaria Reale e Villarbasce, per una popolazione di circa 260.000 residenti.
- **ZONA OVEST DI TORINO S.r.l.** - quota di partecipazione pari al 4,98% del capitale sociale complessivo. La Società a totale capitale pubblico è formata dagli undici Comuni promotori del Patto Territoriale della Zona Ovest di Torino (Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Grugliasco, Druento, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasce). Tale società ha sviluppato la sua attività trasformandosi progressivamente da soggetto responsabile dei patti territoriali, ai sensi del DM 320/2000, in ente strumentale dei Comuni soci finalizzato alla produzione di servizi di interesse generale, all'elaborazione, gestione e coordinamento di progetti ed iniziative finalizzate a promuovere la valorizzazione del territorio, il suo sviluppo economico e sociale, le politiche del lavoro, la qualificazione ambientale, la mobilità sostenibile e l'efficientamento energetico. Per effetto dell'evoluzione della sua attività, nonché della affermazione di alcuni principi comunitari in materia di affidamenti cosiddetti "in house" e in attuazione di quanto previsto dal testo unico sulle società partecipate in argomento, è stata effettuata una revisione dello statuto e della convenzione della società, prevedendo la possibilità che i Comuni soci effettuino, sulla società, un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi e escludendo la possibilità di partecipazione di soggetti privati. In tal modo la società ha assunto un carattere

squisitamente pubblico (giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.09.2018).

2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI SECONDO LIVELLO

Attualmente il Comune a seguito della partecipazione in **CIDIU SPA** detiene le partecipazioni indirette nelle seguenti società:

- Cidiu Servizi Spa - quota di partecipazione indiretta detenuta: 1,827%;
- Smat Spa - quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,20%;

Infine:

- la partecipazione al CONSORZIO CADOS comporta la partecipazione indiretta alla società TRM (Trattamento Rifiuti Metropolitani) Spa per la quota di 0,01178%;
- la partecipazione del CONSORZIO A.I.D.A (Azienda Intercomunale di Difesa Ambiente) nella misura del 49% alla Società Aida Ambiente Srl comporta la partecipazione indiretta del Comune di Pianezza, partecipante al consorzio A.I.D.A nella misura del 35%, in Aida Ambiente Srl per la quota di 0,17%.

Considerato, altresì, che alla data odierna nulla mutato rispetto alla situazione delineata con l'approvazione della "Revisione periodica delle partecipazioni", approvata con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21/12/2018, salvo le decisioni, non ancora attuate di fusione per incorporazione della Zona Ovest Srl in Cidiu Spa..

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di rilevare che:

in base a quanto sopra non sussistono elementi per procedere all'alienazione di alcuna partecipazione in società detenute direttamente, (Zona Ovest Torino Srl e C.I.D.I.U. Spa) in quanto le stesse rispettano i criteri previsti dall'art. 4 comma 2 e non ricadono in una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Per le società detenute indirettamente l'esigua partecipazione, tendente a zero, non consente di influire sulle decisioni della società capogruppo.

Di rilevare che la Società Smat, pur essendo una società partecipata, è esclusa dalla presente revisione in quanto, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., la stessa aveva adottato, entro il 30.06.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Di confermare le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Pianezza dando atto che alla data odierna nulla mutato rispetto alla situazione delineata con l'approvazione della "Revisione periodica delle partecipazioni" di cui alla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21/12/2018, rilevando che, per quanto attiene alla Società Zona Ovest Srl, la stessa potrà essere oggetto di fusione per incorporazione con la Società Cidiu Spa, quando verrà data attuazione a quanto stabilito nell'accordo programmatico approvato dall'assemblea dei soci di Zona Ovest Srl in data 18.04.2019.

Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17,(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipale) del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 e smi, con le modalità del D.M. 25 gennaio 2015 e smi sull'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra.

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/07/2015.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente.

Sentito l'intervento del Sindaco come riportato nell'allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Voti a favore n.10

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Revisione periodica delle Partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 ", come sopra trascritta.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

con 10 voti favorevoli espressi in forma palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000.

= = =

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to GUIFFRE D.ssa Stefania

Pianezza, 09/12/2019

PUNTO N. 3 - REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016

PRESIDENTE ROMEO: Quindi passiamo al punto n.3 “Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo 175/2016”, Sindaco prego.

SINDACO CASTELLO: in questa revisione periodica si parla solo di partecipate e non di Consorzi e quindi partecipate sia direttamente sia indirettamente in quanto inserite in un'altra partecipata o in un altro Consorzio. Tra le partecipate di primo livello abbiamo il CIDIU, dove la nostra partecipazione è pari all'1,827% mentre l'altra partecipata riguarda Torino zona ovest. C'è da dire che è stata volontà dell'assemblea di Torino Zona Ovest, di confluire all'interno di CIDIU, noi assieme a Venaria avevamo delle perplessità ma il volere della maggioranza è stato quello di confluire all'interno del CIDIU e ora manca solo un atto formale ma l'assemblea ;per quanto riguarda le partecipate di secondo livello abbiamo CIDIU Servizi S.p.A. come si diceva prima e la SMAT dove abbiamo lo 0,20%. Tra le partecipazioni dove c'è anche il Consorzio CADOS c'è anche la partecipazione al Consorzio AIDA, dove noi abbiamo lì, e come Consorzio al 49% con la conseguente partecipazione all'interno della AIDA Srl che per il 51% è di SMAT.

Detto questo, non ci sono particolari evidenze se non quello che vi dicevo di Torino ovest che andrà a fondersi con CIDIU, anche se lì non eravamo del tutto convinti ed in qualche modo dobbiamo farcene una ragione.

PRESIDENTE ROMEO: Grazie, Sindaco. Se non sono richieste prego di passare alla dichiarazione di voto.

Pensato.

Intervento fuori microfono.

PRESIDENTE ROMEO: Grazie. Passiamo ai voti, chi è favore? All'unanimità dei presenti. Votiamo anche l'immediata eseguibilità chi è a favore?

Come prima.

IL PRESIDENTE
F.to Arch. ROMEO Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MORRA Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13 gennaio 2019 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contestualmente comunicata:

- ☐ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, li 13 gennaio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MORRA Paolo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MORRA Paolo

Pianezza, li 13 gennaio 2019

Divenuta esecutiva in data

- ☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MORRA Paolo